



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Convocazione riunione.

Si comunica che il Tavolo tecnico per la programmazione didattica, di cui al D.M. n. 38 del 19 ottobre 2016, è convocato alle ore 09.30 di lunedì 15 febbraio 2021 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) bozza del decreto di istituzione dell'Albo dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui si allega copia;
- 2) varie ed eventuali.

Si fa inoltre presente che, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it, della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il 12 febbraio 2021, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

GV/
A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il Decreto n. 209 del 9 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori;

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione;

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale;

CONSIDERATE le circolari e le disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, gli atti emanati dalla Direzione centrale per la formazione che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto;

VISTA la nota prot. n. 37654 del 24/11/2011 che regola le attività di mantenimento e *re-training* per le diverse aree tematiche-disciplinari;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

CONSIDERATA la nota prot. n. 8741 del 16 febbraio 2016 della Direzione centrale per le risorse umane fornisce che fornisce chiarimenti in merito alle modalità di espletamento delle mansioni di istruttore da parte del personale con qualifica di ispettore antincendi;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del personale appartenente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicato anche Albo.
2. Il presente decreto stabilisce le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori, nonché quelle di mantenimento, di sospensione e di revoca della abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto.
3. Nel presente decreto, ove non necessariamente specificato, il termine di "Formatore" è genericamente riferito, contestualmente, al "Formatore" e al "Formatore Esperto".

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 del presente decreto, ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 comprendono le abilitazioni, così come regolamentate dalle circolari e dalle disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Per ogni Formatore, iscritto nell'Albo, dovranno essere indicati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - qualifica;
 - sede giuridica di assegnazione;
 - data di iscrizione nell'Albo;
 - abilitazioni possedute, in qualità di Formatore e/o di Formatore Esperto in ciascuna area tematica-disciplinare;
 - stato dell'abilitazione di cui all'art. 5;
 - livelli di cui all'art. 7;
 - eventuale revoca dell'abilitazione di cui all'art. 11.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori

1. L'iscrizione nell'Albo è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli che espletano funzioni operative ed ai ruoli delle specialità (aeronaviganti; nautiche e sommozzatori).
2. L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività formative (mantenimenti; *re-training*; corsi di formazione) connesse alle abilitazioni possedute dal Formatore nella relativa area tematiche-disciplinari.
3. E' iscritto nell'Albo il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che supera l'apposito corso di formazione conseguendo l'abilitazione di Formatore nella relativa area tematica-disciplinare. L'iscrizione è a cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
4. Il corso di formazione di cui al comma 3 è regolamentato, per ciascuna area tematica-disciplinare, dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'Allegato 2 del presente decreto ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla Direzione centrale per la formazione a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o di nuove abilitazioni nell'ambito delle stesse aree tematiche-disciplinari.
5. Le circolari e le disposizioni vigenti di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale Formatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 5

Stato dell'abilitazione del Formatore

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) abilitato;
 - b) abilitato con limitazioni;
 - c) sospeso.
2. Per "abilitato" si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematica-disciplinare.
3. Per "abilitato con limitazioni" si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale idoneità al servizio operativo.
4. Per "sospeso" si intende il personale che trovasi nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. L'annotazione e l'aggiornamento dello stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Articolo 6

Abilitazioni del Formatore

1. Per ogni area tematica-disciplinare sono annotate le abilitazioni possedute dal personale iscritto nell'Albo.
2. Per ciascuna abilitazione posseduta è indicato il relativo "stato dell'abilitazione", in conformità a quanto previsto all'art. 5.

Articolo 7

Livello delle abilitazioni

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo oltre al livello di "Formatore" anche il livello di "Formatore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente disciplinato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere, in ciascuna abilitazione posseduta, la relativa competenza mediante lo svolgimento dell'attività didattica prevista nella rispettiva area tematica-disciplinare per almeno 36 ore, ogni due anni, da svolgersi nell'ambito di uno stesso corso di formazione.
2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione, le partecipazioni a corsi di formazione in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione (GIF)*, nonché monitorate dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione ed, infine, consultabili nell'Albo da parte degli stessi Formatori e degli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore, la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla Direzione Centrale per la Formazione, in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto all'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematica-disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.
2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione posseduta la mancata partecipazione del Formatore, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, per più di 2 (due) volte senza giustificato motivo.
3. La Direzione centrale per la formazione notifica al Formatore interessato la sospensione dell'abilitazione posseduta, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza (Comando, Direzione Centrale o Regionale), nonché per conoscenza alla Direzione Regionale di competenza, specificando le modalità ed i tempi del reintegro.
4. La sospensione è annotata nello stato di abilitazione del Formatore nell'Albo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione dell'abilitazione posseduta, il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro attivato in conformità a quanto previsto dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. L'avvio del percorso di reintegro deve essere comunicato all'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, a cura dell'Ufficio di appartenenza del Formatore interessato.
3. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui all'art. 4, comma 4, è cura della Direzione Centrale per la Formazione specificare, in occasione della notifica di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematica-disciplinare dell'abilitazione posseduta. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) accertata incondizionata inidoneità al servizio operativo;
 - b) passaggio ad una qualifica e ad un ruolo ove non è prevista la mansione di Formatore, salvo quanto indicato dalla nota prot. n. 8741 del 16/02/2016 della Direzione centrale per le risorse umane.
3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 12

Norme di condotta e di comportamento del Formatore

1. Il personale iscritto nell'Albo espleta l'attività di Formatore nel rispetto delle norme di condotta e di comportamento previste dal regolamento di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 13

Pubblicazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è pubblicato dall'Ufficio per la pianificazione il controllo e lo sviluppo della formazione della Direzione centrale per la formazione sulla rete *intranet* dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché è reso disponibile sull'applicativo informatico *Gestione informatizzata della formazione (GIF)* agli stessi Formatori ed agli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La denominazione di "Istruttore" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sostituita con quella di "Formatore" ed è ad essa equiparata.
2. Il personale già abilitato dalla Direzione centrale per la formazione in qualità di "Istruttore" o "Formatore" è iscritto - d'ufficio - nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le abilitazioni ed i livelli posseduti alla data di emanazione del presente decreto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 1

AREE TEMATICHE-DISCIPLINARI

- a) Aeroportuale
- b) Autoprotezione in ambiente acquatico
- c) Cinofilo
- d) Direttore operazioni di spegnimento
- e) Elisoccorritore
- f) Ginnica
- g) Incendi in ambiente confinato
- h) Investigazione antincendi
- i) Moto d'acqua
- j) Nucleare biologico chimico e radiologico
- k) Nuoto e salvamento
- l) Patenti nautiche
- m) Patenti terrestri
- n) Piloti di aeromobile
- o) Professionale operativo
- p) Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
- q) Soccorso acquatico
- r) Soccorso fluviale e alluvionale
- s) Sommozzatori
- t) Specialisti di aeromobile
- u) Specialisti nautici e antincendio navale
- v) Tecniche di primo soccorso sanitario
- w) Tecniche speleo alpino e fluviali
- x) Telecomunicazioni
- y) Topografia applicata al soccorso
- z) *Urban search and rescue*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 2

CIRCOLARI E DISPOSIZIONI VIGENTI DI SETTORE

a) Aeroportuale

- Nota DCEMER n. 1684 del 10.10.2011: Servizio Antincendio aeroportuale: addestramenti del personale;
- Circolare DCFORM n. 12656 del 07.04.2014 e relativi allegati: Percorso di formazione del personale del C.N.VV.F. da assegnare al servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale;

b) Autoprotezione in ambiente acquatico

- Circolare DCFORM n. 12 del 10/05/200: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)

c) Cinofilo

- Nota DCFORM n. 12292 del 21/06/2017: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile
- Circolare DCFORM n. 3899 del 31/01/2020: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile

d) Direttore operazioni spegnimento

- Nota DCFORM n. 27138 del 19/09/2017: Sistema di formazione del personale D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) nel C.N.VV.F.

e) Elisoccorritore

- (Da inserire circolare di prossima emanazione)

f) Ginnica

- Nota DCFORM n. 10275 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Addestramento fisico di base.
- Nota DCFORM n. 10279 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Formazione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

aggiornamento del personale Istruttore., definizione attività, programmi e strutturazione corsi.

g) Incendi in ambiente confinato

- (Da inserire circolare di prossima emanazione)

h) Investigazione Antincendi:

- (Da inserire circolare di prossima emanazione)

i) Moto d'acqua

- DCFORM n.15 del 08/11/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di Operatore e Soccorritore Moto d'acqua-PWC (Personal Water Craft)

j) Nucleare biologico chimico e radiologico

- Circolare DCFORM n. 3914 del 31/01/2020: Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel settore NBCR.
- Circolare DCFORM n. 8260 del 04/03/2020: Circolare Settore NBCR prot. n. DCFORM 3914 del 31/01/2020 - Formatori Esperti NBCR - Disposizioni transitorie

k) Nuoto e salvamento

- Circolare DCFORM n. 427 del 14/04/2006: "Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche natatorie e di salvamento a nuoto".

l) Patenti nautiche

- Circolare n. 2193 del 2006 M.I.S.A. 08

m) Patenti terrestri

- Nota DCFORM n. 16375 del 01/06/2010: Testo Unico delle norme interne che disciplinano le patenti terrestri VF e ss.mm.ii.

n) Piloti di aeromobile

- DCEMER Decreto n. 1 del 12/01/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

o) Professionale operativo

- Circolare DCFORM n. 34912 del 05/12/2016: Modalità di convocazione del personale istruttore professionale per le esigenze dei corsi di formazione
- Circolare DCFORM n. 2 del 31/03/2009: Sistema di formazione del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di “costruzioni, dissesti statici e puntellamenti”

p) Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

- (Da inserire circolare di prossima emanazione)

q) Soccorso acquatico

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)
- Nota DCFORM n. 31345 del 2017

r) Soccorso fluviale e alluvionale

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)

s) Sommozzatori

- Circolare EM n. 08\2015
- (Da inserire speleo-sub)
- (Da inserire alto fondale)

t) Specialisti di aeromobile

- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

u) Specialisti nautici e antincendio navale:

- Decreto Capo Dipartimento 22/11/2017 Circolare abilitazione specialisti nautici

v) Tecniche di primo soccorso sanitario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Circolare DCFORM n. 6 del 20/04/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di primo soccorso sanitario di base

w) Tecniche speleo alpino e fluviali

- Circolare DCF-01/2020: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nel settore SAF - emanata con nota DCFORM 22489 del 17.09.2020

x) Telecomunicazioni

- (Da inserire circolare di prossima emanazione)

y) Topografia applicata al soccorso

- Circolare DCFORM n. 16821 del 22/05/2012: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di topografia applicata al soccorso "TAS";

z) Urban search and rescue

- Circolare DCFORM n. 19693 del 26/06/2017: USAR - Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.